

ALL. 5 - CAPITOLATO TECNICO

ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016



INDICE

DEFINIZIONI.....	4
1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
2 CONFIGURATORE E INVIO DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA	7
3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI.....	8
3.1 Caratteristiche tecniche minime ed obbligatorie dei veicoli	9
4 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	11
5 IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	12
5.1 Indicazioni relative all'uso dei veicoli	12
5.2 Gestione delle sanzioni amministrative.....	13
5.3 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio.....	14
5.4 Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria	16
5.5 Manutenzione	17
5.6 Pneumatici.....	18
5.7 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico	20
5.8 Autoveicolo sostitutivo	21
5.9 Soccorso stradale	23
5.10 Coperture assicurative e gestione sinistri	23
5.11 Sostituzione dei veicoli	27
5.12 Servizio di ricezione chiamate	27
5.13 Centri di servizio	28
5.14 Revisione prezzi.....	29
5.15 Restituzione del veicolo	29
5.16 Percorrenze chilometriche.....	32
5.17 Facoltà di estensione temporale	32
6 Servizi a pagamento.....	33
6.1 Autoveicolo sostitutivo di Livello superiore.....	33
6.2 Copertura assicurativa senza franchigie.....	34
6.3 Preassegnazione facoltativa	36
6.4 Rottamazione	38
6.5 Consegna e restituzione a domicilio.....	38
6.6 Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive.....	39



6.7	Optional	40
6.8	Dispositivi per la gestione della flotta di livello base	40
6.9	Dispositivi per la gestione della flotta di livello avanzato	41
7	<i>Reportistica.....</i>	41
8	<i>Verifiche Ispettive</i>	41
9	<i>Allegati al Capitolato Tecnico</i>	42



DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

- Accordo Quadro: il Contratto stipulato dalla Consip S.p.A. con il Fornitore del servizio di noleggio di veicoli senza conducente.
- Amministrazione Contraente: le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano l'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura.
- Amministrazione Assegnataria: l'articolazione dell'Amministrazione Contraente cui viene assegnato in utilizzo l'autoveicolo.
- Amministrazione: le Amministrazioni Pubbliche, Contraenti o Assegnatarie.
- Veicolo (anche "autoveicolo", "autovettura", "vettura" o "motoveicolo"): il bene oggetto del servizio di noleggio, utilizzato dall'Amministrazione per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza, avente le caratteristiche tecniche descritte nell'Allegato 5A al presente Capitolato Tecnico.
- Centro dedicato: il luogo indicato dal Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi espletati dal medesimo.
- Centro di servizio: il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.
- Conducente: la persona fisica che utilizza il veicolo.
- Configuratore: lo strumento mediante il quale le Amministrazioni esprimeranno le proprie esigenze in relazione ai beni/servizi oggetto della presente procedura e, dunque, individueranno il Fornitore destinatario dell'Ordinativo di Fornitura.
- Contratto di noleggio: il contratto con il quale il Fornitore, dietro corrispettivo (canone di noleggio), si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione Contraente il veicolo oggetto di locazione.
- Fornitore: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario di uno o più lotti e che, conseguentemente, sottoscriverà il relativo Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di noleggio.
- Giorni lavorativi: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Amministrazioni Assegnatarie).
- Manuale Operativo: l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e l'Amministrazione Assegnataria devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico, che dovrà essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo.
- Manutenzione ordinaria: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici dei veicoli, dal Fornitore o, comunque, con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte



alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es.: candele, pastiche freni, filtri, olio e liquidi, etc.).

- Manutenzione straordinaria: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es.: rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, etc.).
- Ordinativo di Fornitura (anche Ordine di Acquisto): il documento con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare l'Accordo Quadro usufruendo dei servizi indicati nel presente Capitolato e impegnando il Fornitore alla prestazione degli stessi.
- Veicoli allestiti: gli autoveicoli equipaggiati con gli allestimenti in colori di serie, allestimento in colori di istituto tipo A e tipo B e i motoveicoli con allestimento in colori di istituto ed i motoveicoli equipaggiati con kit livree.

1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato tecnico disciplina gli aspetti tecnici della prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente, dei servizi connessi e di quelli a pagamento specificati nel presente documento e nei suoi allegati.

La prestazione oggetto del presente appalto è conforme al D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 24 in recepimento della Direttiva 33/2009/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada).

Il Fornitore si obbliga ad erogare il servizio ad ogni Amministrazione Contraente che ne faccia richiesta, nei limiti dei quantitativi massimi e secondo le modalità indicati nel presente Capitolato Tecnico e nell'Accordo Quadro.

Il Fornitore garantisce la completezza e l'omogeneità del servizio.

Le Amministrazioni Contraenti potranno scegliere fra le seguenti tipologie contrattuali di noleggio, che si differenziano per una diversa durata e differenti percorrenze massime.

Autoveicoli ad alimentazione tradizionale, ibrida, GPL e Metano:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	60.000 km
	90.000 km
	120.000 km
48 mesi	40.000 km
	60.000 km
	80.000 km
	100.000 km

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2254 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni

Allegato 5 - Capitolato tecnico



	120.000 km
60 mesi	50.000 km
	75.000 km
	100.000 km
	125.000 km
	75.000 km
72 mesi	100.000 km

Autoveicoli ad alimentazione elettrica:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	30.000 km
	45.000 km
48 mesi	40.000 km
	60.000 km
60 mesi	50.000 km
	75.000 km

Motoveicoli ad alimentazione tradizionale:

Durata massima	Percorrenza massima
24 mesi	15.000 km
36 mesi	21.000 km

Motoveicoli ad alimentazione elettrica:

Durata massima	Percorrenza massima
24 mesi	6.000 km
36 mesi	9.000 km

Ogni contratto di noleggio prevede l'erogazione di un servizio base, che assicura:

- o consegna dei veicoli, con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo temporaneo (non applicabile ai veicoli dei lotti 7 e 8 e agli ordini che hanno come oggetto veicoli con allestimenti in colori di serie, in colori di istituto Tipo A e Tipo B);
- o manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- o autoveicolo sostitutivo (non applicabile ai veicoli dei lotti 7 e 8 e agli ordini che hanno come oggetto veicoli con allestimenti in colori di serie, in colori di istituto Tipo A e Tipo B);
- o sostituzione degli pneumatici;
- o riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
- o soccorso stradale;
- o copertura assicurativa con franchigia.



Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati.

La tassa automobilistica del veicolo non è compresa nel canone ai sensi della dalla Legge n. 157/2019 e s.m.i.. Le modalità di pagamento della suddetta tassa potranno essere oggetto di accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione.

Le Amministrazioni potranno usufruire, inoltre, di uno o più servizi a pagamento, più avanti indicati.

Qualora, in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da percorrere fino al termine del contratto, l'Amministrazione ritenesse di avere necessità di variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore, previo conguaglio tra il canone del contratto con la percorrenza originaria e la nuova percorrenza.

Qualora l'Amministrazione abbia necessità di variare la tipologia contrattuale anche per quanto riguarda la durata, si accorderà col Fornitore per le modalità di conguaglio.

2 CONFIGURATORE E INVIO DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA

Le Amministrazioni individueranno il Fornitore destinatario dell'Ordinativo di Fornitura, tra quelli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, attraverso l'utilizzo di uno strumento denominato Configuratore che sarà reso disponibile sul sito www.acquistinretepa.it.

La procedura di individuazione dell'affidatario dell'Ordinativo di Fornitura si articola nelle seguenti fasi:

1. L'Amministrazione inserirà il proprio fabbisogno nel Configuratore indicando:
 - o il veicolo richiesto (es. Modello 1.1 City car compatta)
 - o la tipologia contrattuale relativa al veicolo richiesto (es. 36 mesi/60.000 km);
 - o il quantitativo della combinazione veicolo/tipologia contrattuale.

Una volta inseriti i dati, il Configuratore elaborerà l'elenco dei Fornitori in ordine di costo

Il costo sulla base del quale viene elaborato il predetto elenco in ordine crescente è:

- a) riferito al singolo veicolo nel caso in cui il fabbisogno espresso dall'Amministrazione sia relativo ad un solo veicolo;
 - b) riferito all'intera flotta nel caso in cui il fabbisogno espresso dall'Amministrazione sia relativo a più veicoli appartenenti al medesimo lotto.
2. L'Amministrazione emetterà l'Ordinativo di Fornitura in favore del Fornitore che, nell'elenco elaborato dal Configuratore, presenti l'offerta con il minor costo. Qualora il primo Fornitore dell'elenco abbia raggiunto la quota massima (cfr. par. 23 del Capitolato d'Oneri) ovvero il medesimo si trovi in stato di sospensione per la sostituzione dei veicoli o adeguamento dei canoni (art. 24 dell'Accordo Quadro) l'Amministrazione affiderà l'Ordinativo di Fornitura al secondo Fornitore dell'elenco elaborato dal Configuratore e così via.
 3. L'Amministrazione prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura potrà richiedere al Fornitore informazioni considerate rilevanti ai fini dell'emissione dell'Ordinativo medesimo, quali ad esempio: la componente di costo associata al noleggio dei veicoli e la componente di costo associata ai servizi, importo della tassa automobilistica, soluzioni e preventivi per allestimenti speciali di cui al successivo paragrafo 6.6, ecc.;



4. L'Amministrazione dovrà allegare all'Ordinativo di Fornitura la Schermata risultante dal Configuratore dalla quale risulti il Fornitore che abbia offerto il minor costo complessivo in relazione al proprio fabbisogno (flotta o singolo veicolo). **Si precisa che i) i quantitativi ii) le tipologie dei veicoli richiesti, e iii) le relative tipologie contrattuali riportati nell'Ordinativo dovranno corrispondere a quelli presenti sulla Schermata del Configuratore.**

Il Fornitore è tenuto a verificare che:

- i) l'Amministrazione abbia allegato la schermata del Configuratore all'Ordinativo di Fornitura;
- ii) dalla schermata del Configuratore allegata, il medesimo risulti effettivamente quello che abbia offerto il minor costo in base alle esigenze opzionate ed esattamente riportate nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione, secondo quanto previsto al precedente punto 3.

Le Amministrazioni, così come sopra descritto, potranno acquistare con il medesimo ordine diverse tipologie di veicoli e tipologie contrattuali, purché appartenenti al medesimo lotto, aggiungendo gli eventuali Servizi a pagamento previsti al par. 6 del presente Capitolato. In caso di fabbisogni di veicoli distribuiti su più lotti (es. Lotto 1 "Vetture Operative e Lotto 4 "Veicoli Commerciali"), dovranno essere effettuati inserimenti dei dati nel Configuratore distinti per lotto e di conseguenza, dovranno essere effettuati Ordinativi distinti.

3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.

L'Amministrazione Contraente sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato per l'Amministrazione Contraente o Assegnataria, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna.

I veicoli potranno essere dotati alternativamente della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici. I veicoli dei Lotti 7 e 8 dovranno essere dotati di kit di gonfiamento degli pneumatici.

Qualora l'Amministrazione Assegnataria non voglia approvvigionarsene a proprie spese, potrà richiedere al Fornitore di dotare il veicolo di estintore, conforme alla vigente normativa europea e nazionale. Questi sarà tenuto a fornirlo, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; tali costi potranno essere inclusi nel canone di noleggio o essere corrisposti dall'Amministrazione separatamente.

I veicoli dovranno essere dotati di un giubbotto fluorescente e delle dotazioni previste dal Codice della Strada e Cassetta di Pronto Soccorso di cui all'All.2 del DM del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388, ad eccezione dei veicoli dei Lotti 7 e 8 che dovranno essere dotati di Pacchetto di Medicazione di cui al medesimo allegato.

Il Fornitore, dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo.



Il Manuale dovrà contenere:

1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta dell'eventuale veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
2. il manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo;
3. l'elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e mail, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;
4. due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.
5. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

Il manuale potrà essere fornito anche su supporto informatico e sarà comunque disponibile nella sezione dedicata all'Accordo Quadro del sito web www.acquistinretepa.it.

Il Fornitore, al momento della messa a disposizione del veicolo dovrà inoltre consegnare all'Amministrazione il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna.

3.1 Caratteristiche tecniche minime ed obbligatorie dei veicoli

I veicoli oggetto di ciascun lotto dell'Accordo Quadro sono i seguenti:

Lotto 1 – Vetture Operative	
1.1	City car compatta
1.2	City car compatta - Colori di serie
1.3	City car compatta - Colori di istituto Tipo A
1.4	City car compatta - Colori di istituto Tipo B
1.5	City car
1.6	City car - Colori di serie
1.7	City car - Colori di istituto Tipo A
1.8	City car - Colori di istituto Tipo B
1.9	Berlina piccola - Colori di serie
1.10	Berlina piccola - Colori di istituto Tipo A
1.11	Berlina piccola - Colori di istituto Tipo B
1.12	Vettura piccola 4 x 4 - Colori di serie
1.13	Vettura piccola 4 x 4 - Colori di istituto Tipo A
1.14	Vettura piccola 4 x 4 - Colori di istituto Tipo B

Lotto 2 – Vetture Operative ad alimentazione alternativa	
2.1	City car compatta full electric



2.2	City car compatta full electric - Colori di istituto Tipo A
2.3	City car ibrida
2.4	City car ibrida - Colori di serie
2.5	City car ibrida - Colori di istituto Tipo A
2.6	City car ibrida - Colori di istituto Tipo B
2.7	City car full electric
2.8	City car full electric - Colori di istituto Tipo A
2.9	Berlina piccola ibrida
2.10	Berlina piccola ibrida - Colori di serie
2.11	Berlina piccola ibrida - Colori di istituto Tipo A
2.12	Berlina piccola ibrida - Colori di istituto Tipo B
2.13	Vettura piccola ibrida 4 x 4
2.14	Vettura piccola ibrida 4 x 4 - Colori di serie
2.15	Vettura piccola ibrida 4 x 4 - Colori di istituto Tipo A
2.16	Vettura piccola ibrida 4 x 4 - Colori di istituto Tipo B

Lotto 3 – Vetture Medie ad alimentazione alternativa	
3.1	Berlina media tre volumi ibrida
3.2	Berlina media tre volumi ibrida – 90 kW
3.3	Vettura media ibrida
3.4	Vettura media ibrida 4 x 4
3.5	Vettura media ibrida 4 x 4 - Colori di serie
3.6	Vettura media ibrida 4 x 4 - Colori di istituto Tipo A
3.7	Vettura media ibrida 4 x 4 - Colori di istituto Tipo B

Lotto 4 – Veicoli Commerciali	
4.1	Furgone piccolo derivato da autovettura
4.2	Furgone piccolo
4.3	Multifunzione trasporto merci
4.4	Multifunzione trasporto persone/merci
4.5	Furgone medio
4.6	Furgone medio per trasporto persone
4.7	Autocarro
4.8	Multifunzione trasporto merci - full electric
4.9	Multifunzione trasporto persone/merci - full electric
4.10	Furgone medio - full electric

Lotto 5 – Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL	
5.1	Vettura piccola benzina/GPL
5.2	Vettura media benzina/GPL
5.3	Multifunzione benzina/GPL



Lotto 6 - Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano	
6.1	Vettura piccola benzina/metano
6.2	Vettura media benzina/metano
6.3	Multifunzione benzina/metano

Lotto 7 - Motoveicoli	
7.1	Scooter
7.2	Scooter – allestimento colori d’istituto
7.3	Motociclo
7.4	Motociclo - allestimento colori d’istituto

Lotto 8 – Motoveicoli ad alimentazione alternativa	
8.1	Scooter piccolo – full electric
8.2	Scooter piccolo – full electric con kit livree
8.3	Scooter – full electric
8.4	Scooter – full electric con kit livree

Nell’Allegato 5A - “Schede Tecniche dei veicoli e degli allestimenti”, è riportato l’elenco delle **caratteristiche tecniche** riferibili ad ogni veicolo.

4 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio, come definito nell’Accordo Quadro, sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con le Amministrazioni Contraenti, nonché delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento del servizio;
- pianificazione delle consegne alle varie Amministrazioni contraenti;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;
- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi dell’Accordo Quadro;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni contraenti o Assegnatarie o della Consip S.p.A.;
- monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalle Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie al Responsabile del Servizio del Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore.



5 IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

5.1 Indicazioni relative all'uso dei veicoli

Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie si atterranno alle indicazioni di seguito elencate.

I veicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada. L'Amministrazione si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.

I veicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo verranno addebitati all'Amministrazione medesima.

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria si impegna affinché il conducente del veicolo in noleggio sia persona munita di patente di guida, per categoria che comprenda il veicolo oggetto di fornitura, in corso di validità ai sensi del Codice della strada e rilasciata da almeno un anno. Il conducente dovrà essere dipendente dell'Amministrazione o, se terzo, previamente autorizzato dalla stessa per iscritto.

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione a ciascun veicolo in noleggio.

L'Amministrazione sarà custode del veicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato. Non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia, né permetterà che sia sottoposto a pignoramento.

I veicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".

I veicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro veicolo o in percorsi fuori strada.

I veicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.

Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura dell'Amministrazione Assegnataria avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.

L'Amministrazione non apporterà modifiche ai veicoli senza espressa autorizzazione del Fornitore.

L'Amministrazione Assegnataria si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati all'Amministrazione medesima.

L'Amministrazione Assegnataria si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi secondo quanto previsto nel Manuale Operativo e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di servizio indicati dal Fornitore. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra indicato verranno addebitati all'Amministrazione medesima.

L'Amministrazione dovrà controllare costantemente la pressione degli pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.



In caso di furto, l'Amministrazione provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna di questi comporterà l'intero addebito del valore del veicolo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.

In caso di incidente, l'Amministrazione Assegnataria dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento, tramite PEC o secondo le modalità che verranno concordate con il Fornitore. Nello specifico, l'Amministrazione e il Fornitore potranno accordarsi per ulteriori modalità di invio (es. caricamento della documentazione sul sito messo a disposizione dal Fornitore) al fine di accelerare le pratiche di ricezione e di intervento da parte del Fornitore.

Le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie sono tenute a dare comunicazione a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti dei veicoli.

5.2 Gestione delle sanzioni amministrative

Con l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell'eventuale sinistro.

Qualora, in attuazione di quanto previsto all'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti all'Amministrazione contraente o Assegnataria, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle stesse senza il tramite del Fornitore.

Eventuali sanzioni che dovessero essere invece notificate al Fornitore, non saranno da questi pagate ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio. Saranno a carico dell'Amministrazione Contraente gli eventuali costi della trasmissione nel limite massimo di 10 Euro e gli eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti.

L'Amministrazione Contraente provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso.

È onere dell'Amministrazione Contraente provvedere a richiedere agli uffici competenti, sin dalla data di inizio del noleggio, il rilascio dei permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, etc.) che si rendessero necessari. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.

L'Amministrazione potrà adottare soluzioni, preventive ed alternative alle modalità ordinarie di legge, per la gestione delle multe, con le autorità preposte dandone comunicazione al Fornitore.



In caso di veicoli sostitutivi o in preassegnazione, il Fornitore si adopererà affinché l'Amministrazione possa servirsi di autoveicoli sostitutivi o in preassegnazione di sua proprietà.

Qualora il Fornitore non disponga di tale soluzione, potrà mettere a disposizione dell'Amministrazione veicoli sostitutivi o in preassegnazione di altri soggetti (ad es. società di noleggio a breve termine).

Per quanto riguarda i veicoli sostitutivi e in preassegnazione, obbligatoria o facoltativa, il costo per la gestione della rinotifica sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine, così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.

Servizio di elezione di domicilio

Qualora l'Amministrazione voglia attivare il suddetto servizio, dovrà preventivamente provvedere ad inviare a mezzo PEC, una comunicazione al Fornitore in cui indica il nominativo della persona fisica autorizzata al ritiro e in cui richiede la relativa elezione di domicilio presso il contraente per tutti gli atti derivanti dall'uso della vettura sostitutiva o in preassegnazione (multe, denunce di sinistri, ecc.).

La persona fisica, indicata dall'Amministrazione, che andrà a ritirare il veicolo presso il luogo indicato dal Fornitore, così come previsto dal Codice della strada, dovrà essere provvista di:

- regolare patente di guida,
- espressa delega al ritiro,
- autorizzazione ad eleggere domicilio presso l'Amministrazione per tutti gli atti derivanti dall'uso della vettura sostitutiva o in preassegnazione (multe, denunce di sinistri, ecc.),
- comunicazione del Fornitore relativa al ritiro del veicolo.

La delega e l'autorizzazione dovranno essere sottoscritte da persona munita del potere di rappresentare l'Amministrazione.

In tale caso, il Fornitore si adopererà affinché tutte le eventuali sanzioni amministrative vengano notificate all'Amministrazione piuttosto che presso il domicilio del soggetto delegato che ha ritirato il veicolo per conto dell'Amministrazione.

Il servizio di elezione di domicilio sarà garantito all'Amministrazione richiedente presso gli indirizzi indicati dal Fornitore al momento della prenotazione del veicolo sostitutivo o in preassegnazione.

Tale servizio dovrà essere disponibile in tutti i capoluoghi di regione.

5.3 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione i veicoli per la consegna entro:

- 150 giorni solari per gli autoveicoli ad alimentazione benzina, gasolio ed ibrida e i motoveicoli non allestiti;
- 180 giorni solari per gli autoveicoli a doppia alimentazione (benzina/gpl e benzina/metano) e a propulsione elettrica;
- 210 giorni solari per le vetture allestite e i motoveicoli allestiti. Per questi veicoli l'Amministrazione ordinante e il Fornitore potranno accordarsi per la predisposizione di un prototipo; i tempi di predisposizione del prototipo saranno oggetto di accordo tra l'Amministrazione e il Fornitore. I tempi di consegna della fornitura decorreranno dall'approvazione del prototipo predisposto.



I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di Agosto.

Il termine di consegna inizierà a decorrere dalla data di irrevocabilità dell'ordine. Entro un giorno lavorativo da tale data, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all'Amministrazione contraente nella quale indicherà la data prevista per la consegna dei veicoli (eventualmente comprensiva dell'estensione temporale di cui sopra). Nella stessa comunicazione, il Fornitore comunicherà il Centro dedicato più vicino alla sede dell'Amministrazione Assegnataria, in cui avverrà la consegna.

Il Fornitore invierà comunicazione scritta all'Amministrazione Contraente o Assegnataria (a mezzo PEC o e-mail) almeno 3 (tre) Giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.

La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo nell'orario concordato tra Amministrazione e Fornitore.

Il ritiro del veicolo da parte dell'Amministrazione Assegnataria dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte dell'Amministrazione Assegnataria. Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.

Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di copia del certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

La persona delegata dall'Amministrazione, all'atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano conformi all'Ordinativo di Fornitura emesso e sottoscrivere, per conto dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria, il verbale di consegna del Fornitore.

Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero di protocollo dell'Amministrazione Contraente dell'Ordinativo di Fornitura,
- durata contrattuale,
- percorrenza contrattuale,
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore,
- presenza a bordo di copia del certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo,
- presenza di chiave Master,
- km alla consegna,
- data e ora di consegna,
- dichiarazione di assenza di danni visibili.



Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l'altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo.

Il verbale di consegna sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

5.4 Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata l'Amministrazione Contraente su eventuali fatti o impedimenti, che potrebbero far slittare i tempi di consegna. In particolare, in caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, calamità naturali, epidemie) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al predetto par. 5.3, fermo restando che il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi e porre in essere tutto quanto nelle proprie possibilità affinché i tempi massimi di consegna del veicolo siano rispettati, lo stesso dovrà immediatamente inviare all'Amministrazione Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell'Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione con un preavviso minimo di 5 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 45 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato.

In seguito alla comunicazione del ritardo, l'Amministrazione Assegnataria potrà richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un veicolo in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli in preassegnazione facoltativa di categoria piccola (segmento A o B come definito al par. 6.3) allo stesso importo di canone di quello ordinato.

Per i veicoli dei lotti 7 e 8 non è prevista preassegnazione obbligatoria.

L'Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo stesso (presenza di carburante, etc.). Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro.

Sarà comunque addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es.: carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, etc.).

I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, etc.).

Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati.



Pertanto, eventuali franchigie potranno essere applicate soltanto se l'Amministrazione Contraente abbia richiesto, per il veicolo ordinato, la copertura assicurativa base (par. 6.2). In tal caso, le franchigie saranno applicate nei termini, limiti e modalità indicate nel suddetto paragrafo.

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente abbia richiesto il servizio a pagamento "Copertura Assicurativa senza Franchigie" (par. 6.2) per il veicolo ordinato, le franchigie stesse dovranno essere coperte dal Fornitore e nulla sarà dovuto dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria a tale titolo.

Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato tecnico.

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.

5.5 Manutenzione

È a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione Contraente o Assegnataria, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.

Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo.

L'Amministrazione Contraente potrà chiedere la sostituzione del veicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

Per i veicoli allestiti e per i veicoli dei lotti 7 e 8, il numero massimo di giorni concessi per gli interventi di manutenzione sul veicolo non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi.

All'atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio, l'Amministrazione Assegnataria provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare



l'intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall'Amministrazione Assegnataria.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l'Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità del veicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo. Per i veicoli dei lotti 7 e 8, i servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul solo territorio nazionale.

Sono a carico dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria:

- il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- il carburante;
- il lavaggio interno ed esterno.

Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettino i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24).

La Consip si riserva di richiedere informazioni a proposito dei lubrificanti utilizzati (produttore e nome commerciale, tipologia del prodotto, eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel).

5.6 Pneumatici

Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove ricompresa nella fornitura), è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nello schema sotto riportato (inclusi quelli in dotazione al veicolo al momento della consegna).

Autoveicoli ad alimentazione benzina/diesel/ibrida e veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL e benzina/metano

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
36 mesi	60.000 km	8 pneumatici
	90.000 km	12 pneumatici
	120.000 km	12 pneumatici
48 mesi	40.000 km	4 pneumatici
	60.000 km	8 pneumatici

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2254 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni

Allegato 5 - Capitolato tecnico



	80.000 km	8 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
	120.000 km	12 pneumatici
60 mesi	50.000 km	8 pneumatici
	75.000 km	8 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
	125.000 km	16 pneumatici
72 mesi	75.000 km	8 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici

Autoveicoli full electric

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
36 mesi	30.000 km	4 pneumatici
	45.000 km	8 pneumatici
48 mesi	40.000 km	4 pneumatici
	60.000 km	8 pneumatici
60 mesi	50.000 km	8 pneumatici
	75.000 km	8 pneumatici

Motoveicoli

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
24 mesi	15.000 km	4 pneumatici (6 pneumatici, per veicoli a 3 ruote)
36 mesi	21.000 km	6 pneumatici (9 pneumatici, per veicoli a 3 ruote)

Motoveicoli full electric

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
24 mesi	6.000 km	2 pneumatici (3 pneumatici, per veicoli a 3 ruote)
36 mesi	9.000 km	4 pneumatici (6 pneumatici, per veicoli a 3 ruote)

Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei pneumatici. Nel caso dei motoveicoli, il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (2 pneumatici per moto e scooter a due ruote, 3 pneumatici nel caso di motoveicoli a tre ruote) ogni qualvolta il veicolo abbia



percorso 8.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei pneumatici.

Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento di 8.000 o 40.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo. In ogni caso, l'Amministrazione potrà sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta esplicita da parte dell'Amministrazione stessa.

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.

L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di montare pneumatici invernali; questi sarà tenuto a fornirli ai costi comunicati dallo stesso in fase di stipula (esclusi i lotti 7 e 8). Per i veicoli dei lotti 7 e 8, sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato, qualora questi siano reperibili per il modello in questione; le modalità di remunerazione di tali costi saranno concordate con l'Amministrazione.

L'Amministrazione Assegnataria potrà richiedere inoltre al Fornitore di montare pneumatici di una determinata classe di efficienza. Questi sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; le modalità di remunerazione di tali costi saranno concordate con l'Amministrazione. In alternativa l'Amministrazione potrà approvvigionarsene a propria cura e spese, ma sarà responsabile di eventuali danni derivanti da uso di dispositivi non autorizzati o non conformi a quanto riportato nel libretto di circolazione o nelle istruzioni della casa costruttrice del veicolo o nella documentazione del Fornitore.

Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, l'Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o, comunque, quando il loro stato non rendesse sicuro l'uso del veicolo.

5.7 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria, pena la mancata riparazione del veicolo da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo.

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzacvetri, sedili, guarnizioni, etc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte



dell'Amministrazione per i quali verranno addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.

Il veicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.

Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo. Per i veicoli dei Lotti 7 e 8 il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse eventuali operazioni preliminari alla stessa revisione, sono a carico del Fornitore. L'Amministrazione Contraente non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. L'Amministrazione Contraente sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione.

Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.

Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove il veicolo è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi. In questo caso il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria. Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico della stessa Amministrazione Contraente o Assegnataria qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a verifica.

5.8 Autoveicolo sostitutivo

Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:

- (i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;
- (ii) per furto dell'autoveicolo noleggiato;
- (iii) quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
- (iv) per danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione che ne faccia richiesta un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni. Si precisa che la comunicazione di non riparabilità di cui al punto iv) deve essere inoltrata dal Fornitore entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del danno che ne ha causato l'irreparabilità fermo restando che il periodo di 60 giorni relativo alla disponibilità del veicolo sostitutivo decorre dal momento di messa a disposizione del medesimo.

L'autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.

La vettura sostitutiva potrà essere di categoria inferiore a quella oggetto di sostituzione e potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.



Nel caso dei veicoli commerciali, il veicolo sostitutivo potrà non essere un veicolo commerciale, secondo le disponibilità del Fornitore.

Per i veicoli allestiti e per tutti i veicoli dei lotti 7 e 8 non è previsto veicolo sostitutivo.

Il servizio di veicolo sostitutivo sarà garantito sul solo territorio italiano.

Il Fornitore si adopererà affinché l'Amministrazione possa servirsi di veicoli sostitutivi di sua proprietà. Il Fornitore potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo eventualmente anche tramite primarie società di noleggio.

Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nell'Allegato 5A al presente Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.

In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società. A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall'Amministrazione Assegnataria.

Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall'Amministrazione entro il termine massimo di 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei casi di danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all'uso, la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, il contratto si intende risolto secondo quanto previsto all'art. 17 dell'Accordo Quadro e l'Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.

In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato all'Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, ai medesimi importi mensili previsti per il noleggio della vettura in preassegnazione facoltativa di categoria piccola, di cui al paragrafo 6.3.

L'Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo (presenza di carburante, etc.).

Sarà addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostitutivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, etc.).

L'Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire del livello superiore di servizio di veicolo sostitutivo (c.f.r. par. 6.1), richiedendo il suddetto servizio al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura ai costi stabiliti al successivo paragrafo 6.2.



5.9 Soccorso stradale

Per tutta la durata dei contratti di noleggio, il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca le seguenti prestazioni minime:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
- in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, etc.;
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dal comune di residenza dell'Amministrazione Assegnataria, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all'Amministrazione Assegnataria presso il Centro dedicato più vicino all'Amministrazione Assegnataria.

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l'Amministrazione usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuto al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Assegnataria. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione Contraente o Assegnataria.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. Qualora il servizio sia prestato successivamente al predetto termine senza giustificate ragioni e senza aver prontamente avvisato il conducente, ma comunque entro le successive 3 ore (e, quindi, entro 6 ore dalla ricezione della chiamata), il servizio si considera prestato in ritardo. Qualora, invece, il servizio sia prestato oltre il termine di 6 ore dalla ricezione della chiamata o non sia prestato la prestazione si considererà come non eseguita.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione *in loco* o a far rimpatriare l'autoveicolo.

Per i veicoli dei Lotti 7 e 8 Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul solo territorio nazionale.

5.10 Coperture assicurative e gestione sinistri

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore), ove consentiti per legge.



Con il termine franchigia si intende il costo che l'Amministrazione si potrà vedere addebitato dal Fornitore in caso di sinistro passivo così come definito nel presente Capitolato Tecnico.

Il Fornitore dovrà fornire i veicoli oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

1. Responsabilità civile verso i terzi

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.

La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.

Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori a 150,00 Euro per sinistro passivo.

Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell'Amministrazione.

L'accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.

Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia all'Amministrazione solo ad avvenuta liquidazione del sinistro.

L'Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire di una copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi senza alcuna franchigia a fronte del canone mensile addizionale previsto al paragrafo 6.2 "Copertura assicurativa senza franchigia", ad esclusione dei veicoli dei Lotti 7 e 8.

2. Responsabilità Civile dei Trasportati

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.

Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

3. Guasti accidentali (Kasko)

Nell'ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.

La copertura "Kasko" non potrà prevedere franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.

4. Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna



L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se già previsti nel veicolo assicurato.

La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo del veicolo.

La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie superiori al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del furto, desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EURO TAX GIALLO e BLU con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.

5. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, secondo quanto di seguito dettagliato:

- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificate.

Le coperture dovranno essere previste senza franchigia ad eccezione dei Lotti 7 e 8, per i quali non potranno essere previste franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.

6. La copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti dell'Amministrazione Contraente aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), ad esclusione dei Lotti 7 e 8, in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dei veicoli dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.



Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme versate al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:

1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
3. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l'Amministrazione Assegnataria nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, etc.).

L'addebito alle Amministrazioni Contraenti delle franchigie sopra descritte, avverrà secondo le seguenti modalità:

- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata dell'Amministrazione Contraente;
- per furto totale, successivamente alla chiusura dell'inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della perdita di possesso;
- per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino del veicolo, o all'avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del veicolo (in caso di distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.

Tali addebiti potranno essere fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:

- targa del veicolo in noleggio all'Amministrazione Contraente o Assegnataria;
- targa del veicolo della controparte (se previsto);
- conducente;
- data e luogo del sinistro/evento;
- tipo sinistro (furto, Kasko, etc.).

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell'Amministrazione Assegnataria i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

L'Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire delle stesse coperture assicurative del servizio base senza alcuna franchigia, ad esclusione dei veicoli dei lotti 7 e 8, richiedendo il relativo servizio a pagamento al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura ai costi e alle condizioni indicati al successivo paragrafo 6.2.



In caso di sinistro, l'Amministrazione dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via PEC entro 48 ore, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l'interesse dell'Amministrazione stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun veicolo.

5.11 Sostituzione dei veicoli

Nel caso in cui, durante il corso della durata dell'Accordo Quadro, un modello esca di produzione oppure subisca un restyling tale da alterare le caratteristiche minime strutturali e/o i valori relativi a consumi ed emissioni è possibile la sostituzione dei modelli offerti.

È inoltre possibile la sostituzione di un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi indipendenti dalla volontà del Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, calamità naturali, eventi socio-politici, epidemie).

Di tali evenienze il Fornitore dovrà dare immediata evidenza alla Consip S.p.A., comunicando la data a decorrere dalla quale il veicolo non sarà più ordinabile ed entro 30 gg. dovrà inviare una proposta di sostituzione. Il Fornitore dovrà proporre un nuovo modello, purché rispetti almeno le caratteristiche minime richieste per il veicolo sostituito. Il nuovo modello potrà essere anche di marca differente da quello precedente.

La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto, e sarà subordinata all'accettazione espressa della Consip S.p.A., che accerterà la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche minime richieste.

L'offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei centri di servizio.

Qualora, allo scadere del termine dei 30 giorni di cui sopra, il Fornitore non abbia provveduto a sostituire il modello mancante, saranno applicate le penali previste all'art. 14 dell'Accordo Quadro; nel computo di tale termine non saranno conteggiati i giorni necessari alla Consip S.p.A. per le verifiche di cui sopra.

L'eventuale adeguamento del canone mensile di tale modello sarà calcolata secondo le modalità previste nell'Allegato 5 B al presente Capitolato.

Il nuovo canone sarà comunque subordinato all'accettazione da parte della Consip S.p.A.

Per tutto il periodo in cui il veicolo non sarà disponibile, il Fornitore non potrà ricevere Ordinali di Fornitura che includano il veicolo oggetto di sostituzione. Qualora il primo Fornitore dell'elenco elaborato dal Configuratore in ordine crescente di costo, si trovi in stato di sospensione per la sostituzione dei veicoli o di adeguamento dei canoni, l'Amministrazione affiderà l'Ordine di Fornitura al secondo Fornitore dell'elenco e così via.

5.12 Servizio di ricezione chiamate

Il Fornitore dovrà attivare, entro 10 giorni dalla stipula dell'Accordo quadro, un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.

Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;



- richieste di consulenza sui servizi in Accordo Quadro;
- elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- altre richieste di informazione.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'erogazione del servizio:

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un indirizzo di posta elettronica.

Nell'orario non coperto dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.

Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate all'Amministrazione telefonicamente o all'indirizzo e-mail dell'Amministrazione richiedente. Il fornitore è tenuto a tenere traccia sia delle richieste sia delle relative risposte per i controlli di cui al par. 4.

Il Servizio ricezione chiamate dovrà eseguire le attività richieste, con i livelli di servizio di seguito riportati.

Livelli di Servizio per il servizio di ricezione chiamate		
Parametro	Definizione	Soglia
Tempo di attesa per le chiamate	Tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata (intesa come risposta del sistema) e la risposta da parte dell'operatore	Servizio base (caratteristica obbligatoria): $T \leq 30''$ di attesa per il 90% delle chiamate
Percentuale delle chiamate entranti perse	Percentuale delle chiamate pervenute e terminate prima di avere ottenuto risposta (misurato in percentuale rispetto al totale delle chiamate pervenute), inclusi i casi di abbandono da parte del chiamante per attesa superiore ai 120''.	Servizio base (caratteristica obbligatoria): $P \leq 10\%$ delle chiamate entranti
Tempo di risposta alle richieste via e-mail	Tempo che intercorre tra la ricezione della richiesta e l'invio della risposta al recapito indicato dall'utente	Servizio base (caratteristica obbligatoria): $T \leq 36$ ore solari per il 95% delle richieste (esclusi sabato, domenica e festivi)

Per il conteggio dei parametri su indicati sarà considerato sufficiente un numero di chiamate rendicontate pari ad almeno 100 nell'arco di un mese di riferimento (tutte le richieste ricevute, nel caso di e-mail).

La responsabilità di rendicontare i parametri per la valutazione dei livelli di servizio, nei tempi e modalità indicati nel Capitolato Tecnico, spetta a Consip S.p.A. ovvero, per conto di Consip S.p.A., a un ente terzo individuato da Consip stessa.

Si precisa che i livelli di servizio indicati in tabella si riferiscono all'Accordo Quadro nel suo insieme, cioè al totale delle richieste provenienti da tutte le Amministrazioni interessate.

5.13 Centri di servizio

Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a



garantire l'esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

Il Centro di servizio o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).

Il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di servizio nel territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Inoltre, nel territorio comunale degli altri capoluoghi di provincia il Fornitore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

Il Fornitore dovrà comunque garantire la presenza di almeno 3.000 Centri di Servizio sul territorio nazionale.

Per i modelli a trazione elettrica il Fornitore dovrà garantire la presenza di almeno 1 Centro di Servizio in ogni regione ed almeno un centro di assistenza specializzato per l'assistenza dei veicoli elettrici nel territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino.

Per i motoveicoli il Fornitore è tenuto a garantire almeno un centro di assistenza per ogni regione.

Il Fornitore deve garantire il numero minimo richiesto dei Centri di Servizio (in attuazione degli obblighi previsti nel presente Capitolato Tecnico), per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s'impegna a sostituire tali Centri, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze.

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente Consip S.p.A. in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità dell'Accordo Quadro relativo all'elenco dei Centri di Servizio.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. ad ogni richiesta, l'elenco aggiornato dei Centri di Servizio, anche in formato elettronico.

Al fine di migliorare la qualità del servizio, il Fornitore si impegna, altresì, a rendere disponibili, su richiesta della Consip o dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria, Centri di servizio che siano conformi alle caratteristiche di qualità richieste dal Fornitore, in località che l'Amministrazione Contraente ritenga necessarie, qualora il più vicino Centro di Servizio si trovi ad oltre 20 km di distanza dalla sede dell'Amministrazione Assegnataria.

5.14 Revisione prezzi

I canoni di noleggio offerti dal Fornitore saranno soggetti a revisioni o adeguamenti nei limiti e con le modalità previsti dall'Allegato B al presente Capitolato e dall'Accordo Quadro.

5.15 Restituzione del veicolo

Sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.



È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l'Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.

I veicoli saranno riconsegnati dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il "normale stato di usura". Per "normale stato di usura" si intende il deterioramento del veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.

Durante il corso di validità dei contratti attuativi, il Fornitore potrà indirizzare alle Amministrazioni Assegnatarie, anche attraverso i canali di comunicazione previsti dall'Accordo Quadro, comunicazioni per sensibilizzarle al corretto uso dei veicoli assegnati.

Nel Manuale Operativo consegnato dal Fornitore e disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, sono descritte le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra "normale usura" e "danno".

NORMALE USURA	DANNO
Verniciatura, Carrozzeria	
Piccoli graffi lunghi fino a 10 cm (rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature fino a 2 cm Max due ammaccature per pannello Piccole scheggiature senza ruggine	Graffi più lunghi di 10 cm (non rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature più estese di 2 cm Ammaccature con principio di corrosione Scheggiature con ruggine
Griglie, Paraurti	
Per paraurti verniciati: segni e graffi che non penetrino lo strato di colore Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leggeri, incisioni, piccole ammaccature (fino a 2 cm di diametro) Max 2 aree di danneggiate per il paraurti (senza incisione o ruggine) Leggero scolorimento	Griglie rotte o con crepe o incisioni Graffi numerosi, crepe numerose o ammaccature oltre i 2 cm Graffi evidenti e numerosi Danni numerosi che causino deformazione
Pneumatici e cerchi	
Pneumatici con battistrada min. pari a 2 mm o comunque conformi alle norme vigenti Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio	Pneumatici con danni, urti, crepe o tagli Pneumatici lisci o con danni alle tele o al battistrada Pneumatici sgonfi a causa di danni o penetrazione di corpo estraneo Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente graffiati Ruota di scorta mancante, se in dotazione Tyre kit mancante o incompleto, se in dotazione



Fanali e cristalli	
Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non rischino di causare rottura del vetro o non ne compromettano il funzionamento Scheggiature dei cristalli inferiori a 1 cm che non ostruiscano la visuale	Scheggiature che causino rottura del vetro Crepe o scheggiature che compromettano il funzionamento dei fari Scheggiature dei cristalli superiori a 1 cm o che ostruiscano la visuale
Specchi retrovisori e accessori esterni	
Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità) che non incidano la vernice	Segni e graffi leggeri oltre 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità o che incidano la vernice Deformazione degli specchi
Selleria e rivestimento interno del tetto	
Sedili con usura da normale utilizzo Deformazioni del sedile dovute al peso dell'autista Rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco	Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale pulizia Imbottiture strappate o bruciature Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile tramite normale pulizia Deformazione del materiale del rivestimento, tagli, strappi
Cruscotto, moquettes e pannelli interni	
Supporti per telefono rimasti a bordo Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) purché in zone poco visibili Segni sui tappeti dovuti a normale uso Corona del volante leggermente consumata dall'uso	Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone visibili Sporco sui tappeti non rimovibile tramite normale pulizia Tappeti con strappi o macchie estese Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni

Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo (Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna), nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall'Amministrazione o da persona da questa incaricata. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dal Fornitore o da altra società dallo stesso autorizzata per il ritiro degli autoveicoli, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine. Qualora non espressamente prevista dal Fornitore, l'Amministrazione potrà richiedere la perizia contestuale al momento della restituzione del veicolo. Tale servizio potrà prevedere un corrispettivo da concordare tra le parti.

Eventuali spese di ripristino del veicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitate per intero all'Amministrazione contraente, previa dichiarazione di congruità di questa.

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte dell'Amministrazione contraente, le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile.



Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento non preventivamente autorizzati dal fornitore saranno a totale carico della Amministrazione contraente.

5.16 Percorrenze chilometriche

Nel caso in cui, da un esame delle percorrenze effettuate, si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, il Fornitore potrà sottoporre all'Amministrazione eventuali proposte di modifica tariffaria, come già descritte al par. 1.

Sarà cura del Fornitore presentare proposte sulla base delle percorrenze rilevate.

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati all'Amministrazione i chilometri in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 94.700 km, saranno addebitati 4.700 km).

Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 40.000 km, saranno rimborsati $[90.000 - 40.000] \times 30\% = 15.000$ km).

Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P = (0,30 * \text{Canone} * N) / \text{km}$$

dove

P = costo per Km in eccesso o in difetto

0,30 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 36 mesi/90.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2.500 km al mese, se il contratto si interrompe al trentesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 75.000 km.

5.17 Facoltà di estensione temporale

L'Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere un'estensione temporale del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale, qualora a tale data non sia stata ancora raggiunta la percorrenza massima prevista dal contratto stesso. La richiesta di estensione temporale dovrà essere in forma scritta ed inviata al Fornitore con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere.



L' estensione temporale non modificherà, come detto, in ogni caso, la percorrenza massima prevista dal contratto; nel caso, ad esempio di un contratto di durata pari a 36 mesi con una percorrenza di 90.000 km, la proroga di 6 mesi aumenterà la durata (quindi 42 mesi) ma non il chilometraggio massimo (pari sempre a 90.000 km).

L'Amministrazione, prima di procedere con l'eventuale richiesta di estensione, dovrà verificare la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica dell'estensione anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche.

Durante i primi tre mesi di estensione il Fornitore applicherà il canone previsto. Per i successivi tre mesi il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione Contraente un aggiornamento del canone in base all'indice di "Inflazione acquisita" relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli "Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa", calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento.

La mancata restituzione del veicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come estensione di fatto.

6 SERVIZI A PAGAMENTO

Dietro pagamento dei corrispettivi indicati nel presente Capitolato Tecnico, le Amministrazioni potranno usufruire dei seguenti servizi:

- Autoveicolo sostitutivo di livello superiore;
- Copertura assicurativa senza franchigie;
- Preassegnazione facoltativa;
- Rottamazione;
- Consegna e restituzione a domicilio;
- Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive
- Optional della casa costruttrice;
- Dispositivi per la gestione della flotta (c.d. *black box*).

6.1 Autoveicolo sostitutivo di Livello superiore

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente richieda tale servizio, il Fornitore, in aggiunta agli obblighi previsti per la fornitura del veicolo sostitutivo di livello base, dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione richiedente un veicolo del medesimo segmento commerciale del veicolo sostituito.

Il servizio dovrà essere prestato nei termini e nelle condizioni riportate al par. 5.8.

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura e, a fronte di tale servizio, l'Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento, per tutta la durata contrattuale, del relativo importo mensile.

Il servizio di autoveicolo sostitutivo di livello superiore non si applica ai veicoli allestiti e a tutti i veicoli dei lotti 4, 7 e 8.



6.2 Copertura assicurativa senza franchigie

Tale opzione ha le stesse caratteristiche della copertura assicurativa inclusa nel canone mensile base (par. 5.10), ma non prevede alcuna franchigia o scoperto.

Il costo del servizio della copertura assicurativa senza franchigia è comprensivo di ogni costo diretto o correlato a tale tipologia assicurativa (es. eventuali integrazioni di costo dell'autoveicolo sostitutivo).

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore nell'Ordinativo di Fornitura.

Il servizio non si applica ai veicoli del Lotto 7 e 8.

Di seguito si riporta un riepilogo degli importi mensili per i servizi di cui ai par. 6.1 e 6.2.

Lotto 1 – Vetture operative			
	Autoveicolo sostitutivo di livello superiore	Senza franchigia R.C.A.	Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale
1.1	30 Euro	20 Euro	30 Euro
1.2	non previsto	20 Euro	30 Euro
1.3	non previsto	20 Euro	30 Euro
1.4	non previsto	20 Euro	30 Euro
1.5	30 Euro	20 Euro	30 Euro
1.6	non previsto	20 Euro	30 Euro
1.7	non previsto	20 Euro	30 Euro
1.8	non previsto	20 Euro	30 Euro
1.9	non previsto	25 Euro	40 Euro
1.10	non previsto	25 Euro	40 Euro
1.11	non previsto	25 Euro	40 Euro
1.12	non previsto	20 Euro	30 Euro
1.13	non previsto	20 Euro	30 Euro
1.14	non previsto	20 Euro	30 Euro

Lotto 2 - Vetture operative ad alimentazione alternativa			
	Autoveicolo sostitutivo di livello superiore	Senza franchigia R.C.A.	Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale
2.1	30 Euro	20 Euro	30 Euro
2.2	non previsto	20 Euro	30 Euro
2.3	30 Euro	20 Euro	30 Euro
2.4	non previsto	20 Euro	30 Euro
2.5	non previsto	20 Euro	30 Euro
2.6	non previsto	20 Euro	30 Euro
2.7	30 Euro	20 Euro	30 Euro
2.8	non previsto	20 Euro	30 Euro
2.9	45 Euro	25 Euro	40 Euro



2.10	non previsto	25 Euro	40 Euro
2.11	non previsto	25 Euro	40 Euro
2.12	non previsto	25 Euro	40 Euro
2.13	30 Euro	20 Euro	30 Euro
2.14	non previsto	20 Euro	30 Euro
2.15	non previsto	20 Euro	30 Euro
2.16	non previsto	20 Euro	30 Euro

Lotto 3 - Vetture medie ad alimentazione alternativa			
	Autoveicolo sostitutivo di livello superiore	Senza franchigia R.C.A.	Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale
3.1	45 Euro	25 Euro	42 Euro
3.2	45 Euro	25 Euro	42 Euro
3.3	45 Euro	25 Euro	40 Euro
3.4	45 Euro	25 Euro	40 Euro
3.5	non previsto	25 Euro	40 Euro
3.6	non previsto	25 Euro	40 Euro
3.7	non previsto	25 Euro	40 Euro

Lotto 4 – Veicoli commerciali			
	Autoveicolo sostitutivo di livello superiore	Senza franchigia R.C.A.	Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale
4.1	non previsto	20 Euro	20 Euro
4.2	non previsto	20 Euro	25 Euro
4.3	non previsto	20 Euro	25 Euro
4.4	non previsto	20 Euro	30 Euro
4.5	non previsto	20 Euro	40 Euro
4.6	non previsto	20 Euro	40 Euro
4.7	non previsto	20 Euro	40 Euro
4.8	non previsto	20 Euro	25 Euro
4.9	non previsto	20 Euro	30 Euro
4.10	non previsto	20 Euro	40 Euro

Lotto 5 – Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL			
	Autoveicolo sostitutivo di livello superiore	Senza franchigia R.C.A.	Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale
5.1	30 Euro	20 Euro	30 Euro
5.2	45 Euro	25 Euro	40 Euro



5.3	30 Euro	20 Euro	30 Euro
-----	---------	---------	---------

Lotto 6 – Veicoli a doppia alimentazione benzina/Metano			
	Autoveicolo sostitutivo di livello superiore	Senza franchigia R.C.A.	Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale
6.1	30 Euro	20 Euro	30 Euro
6.2	45 Euro	25 Euro	40 Euro
6.3	30 Euro	20 Euro	30 Euro

Lotto 7 – Motoveicoli			
	Autoveicolo sostitutivo di livello superiore	Senza franchigia R.C.A.	Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale
7.1	non previsto	non previsto	non previsto
7.2	non previsto	non previsto	non previsto
7.3	non previsto	non previsto	non previsto
7.4	non previsto	non previsto	non previsto

Lotto 8 – Motoveicoli ad alimentazione alternativa			
	Autoveicolo sostitutivo di livello superiore	Senza franchigia R.C.A.	Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale
8.1	non previsto	non previsto	non previsto
8.2	non previsto	non previsto	non previsto
8.3	non previsto	non previsto	non previsto
8.4	non previsto	non previsto	non previsto

6.3 Preassegnazione facoltativa

In attesa che venga consegnato il veicolo ordinato, l'Amministrazione Contraente potrà richiedere veicoli in preassegnazione facoltativa.

Il Fornitore si adopererà affinché l'Amministrazione possa servirsi di autoveicoli in preassegnazione di sua proprietà.

Ai veicoli in preassegnazione facoltativa si applicano tutte le disposizioni previste nel presente Capitolato tecnico; sui veicoli in preassegnazione facoltativa non potranno essere installati allestimenti od optional specifici.

I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione Contraente, presso il Centro dedicato più vicino ed ivi saranno ritirati e riconsegnati da questa al termine della preassegnazione facoltativa.



I veicoli in preassegnazione facoltativa dovranno avere una anzianità non superiore a 6 mesi ed un chilometraggio massimo di 35.000 km e potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, alimentazione, colore, etc.).

Il Fornitore potrà reperire il veicolo presso società di noleggio a breve termine. Il Fornitore è tenuto comunque a fornire tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione Contraente o Assegnataria sulle modalità di espletamento di tale servizio.

Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società.

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione facoltativa e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Il periodo di preassegnazione facoltativa non sarà considerato periodo contrattuale, che inizierà con la consegna del veicolo ordinato.

Le categorie di veicoli in preassegnazione facoltativa e i canoni mensili sono descritti nella tabella seguente:

Categoria	Descrizione	(Euro/mese IVA esclusa)
Piccola	Segmento commerciale A o B	700,00
Media	Segmento commerciale C	900,00

Categorie e tipologie di veicoli differenti da quelle sopra descritte, saranno eventualmente oggetto di accordo tra Amministrazione e Fornitore.

Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 della tariffa mensile per i giorni effettivi di utilizzo. Il primo mese sarà comunque pagato per intero.

È prevista una percorrenza di 4.000 km/mese. Alla riconsegna del veicolo, il Fornitore addebiterà i km eccedenti tale limite, con le modalità previste al paragrafo 5.16.

Il veicolo in preassegnazione dovrà essere restituito al centro dedicato nello stesso giorno in cui viene ritirata la vettura ordinata. L'Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, alla presenza di carburante, etc.. Sarà comunque addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, etc.).

In caso di restituzione successiva a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione del veicolo ordinato, sarà applicata al canone una maggiorazione del 25%.



6.4 Rottamazione

Il Fornitore è tenuto a fornire alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, un servizio di ritiro e rottamazione dei veicoli usati di proprietà, in possesso delle Amministrazioni prima della stipula dell'Accordo Quadro.

Potrà essere richiesta la rottamazione di un solo veicolo per ogni veicolo ordinato in noleggio.

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura; a fronte di tale servizio, l'Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento dell'importo unitario di Euro 200,00 (duecento/00) più IVA per veicolo. Le modalità di remunerazione del servizio saranno concordate con l'Amministrazione.

L'Amministrazione Contraente riporterà nel modulo di "Richiesta servizio di rottamazione", messo a disposizione dal Fornitore e da allegare all'Ordinativo di Fornitura, l'elenco dei veicoli oggetto di ritiro indicandone il modello, la data di immatricolazione, la località di stazionamento e tutte le altre informazioni necessarie per il corretto espletamento del servizio.

Il Fornitore dovrà verificare la completezza della documentazione fornita ed eventualmente richiedere la sua integrazione. Una volta ricevute tali integrazioni, il ritiro dei veicoli oggetto di rottamazione dovrà avvenire entro 15 Giorni lavorativi dalla data di disponibilità riportata sul modulo di "Richiesta servizio di rottamazione" salvo accordi presi direttamente con l'Amministrazione.

Il servizio di ritiro e rottamazione, per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, sarà regolato da procedure previamente concordate con il Fornitore.

I veicoli dovranno essere ritirati dal Fornitore o da un altro soggetto al quale il Fornitore abbia affidato il servizio di rottamazione. Resta ferma la completa responsabilità del Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

I veicoli da rottamare saranno consegnati privi di coperture assicurative. Il Fornitore, o il soggetto al quale sia stato affidato il servizio di rottamazione, dichiarerà per iscritto di assumersi ogni responsabilità civile e penale all'atto del ritiro, sollevando l'Amministrazione Contraente da ogni responsabilità.

Il Fornitore provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la radiazione e fornirà all'Amministrazione Contraente o Assegnataria copia della documentazione comprovante l'avvenuta radiazione.

Il servizio di rottamazione degli autoveicoli ritirati sarà fatturato dal Fornitore separatamente o in altre modalità concordate con l'Amministrazione.

6.5 Consegna e restituzione a domicilio

L'Amministrazione Contraente può chiedere la consegna dei veicoli presso la sede dell'Amministrazione Assegnataria.

Il costo di questo servizio è pari a € 100,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo.

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura.

L'Amministrazione Contraente può chiedere inoltre la restituzione dei veicoli presso la sede dell'Amministrazione Assegnataria a fine noleggio. In tale caso, il costo del servizio sarà pari a € 100,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo. Le modalità di remunerazione del servizio saranno concordate con l'Amministrazione.



6.6 Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive

Qualora l'Amministrazione Contraente o l'Assegnataria ritenesse di aver bisogno di un allestimento particolare, potrà rivolgersi al Fornitore per concordare le soluzioni ottimali, oppure approvvigionarsi tramite altre società, dopo aver informato e concordato con il Fornitore le modifiche da apportare.

I veicoli possono essere oggetto di modifiche particolari all'allestimento interno o essere oggetto di inserimento di apparecchiature particolari di interesse dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria.

Il valore degli allestimenti ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell'ordinativo.

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà:

- applicare scritte adesive amovibili che identifichino l'Amministrazione;
- installare apparecchiature ricetrasmittenti;
- installare sistemi di trasmissione dati;
- installare sistemi di rilevazione satellitari o similari;
- installare antenne;
- installare punti luce interni od esterni;
- installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente;
- apportare modifiche ai pannelli interni, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di apparecchiature;

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria non potrà comunque:

- apportare modifiche alle componenti meccaniche od elettroniche del veicolo che ne modifichino le prestazioni, ivi inclusi pneumatici di misura differente da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- modificare o eliminare sistemi di sicurezza installati o altri sistemi di sicurezza installati dalla fabbrica;
- sostituire i cristalli con altri, anche se blindati, o comunque apportare blindature di alcun tipo al veicolo;
- cambiare il colore esterno del veicolo con un altro, anche se con colori ufficiali della casa costruttrice;
- apportare modifiche che alterino l'omologazione del veicolo.

Qualora l'allestimento speciale richiesto dall'Amministrazione Contraente sia effettuato dal Fornitore, l'immatricolazione dei veicoli con allestimenti speciali sarà eseguita dal Fornitore medesimo, secondo la normativa vigente.

Nel caso l'allestimento speciale richiesto comporti un allungamento dei termini massimi di consegna (di cui al precedente par. 5.3), tali termini potranno essere derogati mediante uno specifico accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente. In questo caso, la seconda data di consegna (di cui al par. 5.3), decorrerà dal nuovo termine pattuito.

Saranno a totale carico dell'Amministrazione i costi di allestimento del veicolo incluse le spese di immatricolazione e omologazione, i costi per le coperture assicurative e per la manutenzione dei dispositivi installati e le spese per il ripristino del veicolo a fine contratto.

Il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione un preventivo per ciascuna delle seguenti voci:

- allestimento;
- immatricolazione e omologazione;
- coperture assicurative e manutenzione degli eventuali dispositivi e allestimenti;
- ripristino del veicolo a fine contratto.



Tali costi potranno essere inclusi in un canone addizionale da addebitare all'Amministrazione per tutta la durata del contratto, anche eventualmente esteso.

L'Amministrazione potrà decidere di effettuare autonomamente la manutenzione sugli eventuali dispositivi oggetto di allestimento e riconoscere al fornitore a fine contratto le spese per il ripristino del veicolo.

Ogni spesa necessaria per ricondurre il veicolo alle condizioni originarie od ogni modifica non ripristinata prima della riconsegna, saranno addebitate dal Fornitore all'Amministrazione Contraente, previo riconoscimento di congruità da parte di questa. In caso di necessità le parti nomineranno un perito il cui giudizio sarà vincolante.

Tale tipologia di ripristino non è riconducibile a quanto previsto nel paragrafo 5.14 del presente Capitolato.

6.7 Optional

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria può richiedere, in fase di Ordinativo di Fornitura, optional o accessori aggiuntivi, previsti dalle case costruttrici, rispetto alle dotazioni già previste nell'Accordo Quadro per ogni veicolo.

In considerazione delle peculiarità che potrebbero caratterizzare gli optional richiesti, la possibilità di ordinarli è subordinata ad una verifica di fattibilità con il Fornitore, al fine di accertare che lo stesso non sia incompatibile con gli allestimenti eventualmente previsti sul veicolo. In quest'ultimo caso prevarrà sempre l'allestimento sugli eventuali optional incompatibili.

Il valore degli optional ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell'ordinativo.

L'aumento del canone conseguente alla richiesta di optional sarà effettuato con le modalità riportate nell'Allegato 5B al presente Capitolato tecnico.

6.8 Dispositivi per la gestione della flotta di livello base

Tutti i veicoli, ad eccezione dei modelli ad alimentazione elettrica e dei veicoli allestiti e di tutti i veicoli dei lotti del Lotto 7 e 8, saranno equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (*black box*) di livello base, indicati dal Fornitore in sede di stipula e conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.

Tali dispositivi dovranno consentire di registrare in loco o in remoto una serie di informazioni e dati riguardanti l'utilizzo del veicolo, quali ad esempio:

- memorizzare o rilevare giornalmente le percorrenze chilometriche;
- memorizzare o rilevare giornalmente il numero di viaggi e i tempi di utilizzo e di sosta per singolo veicolo;
- memorizzare o rilevare giornalmente rifornimenti e consumo reale di carburante per singolo veicolo;
- di interfacciarsi con sistemi informatici (in locale e in remoto) atti alla gestione ed elaborazione dei dati rilevati da tali sistemi.

Il Fornitore si impegna a garantire, su tutto il territorio nazionale, il servizio di assistenza sui dispositivi offerti. In ogni caso, il Fornitore sarà garante di ogni eventuale problematica tecnica relativa a tali dispositivi ed alle eventuali conseguenze sulla regolare funzionalità del veicolo derivanti dall'installazione dei medesimi dispositivi.

I dati registrati dovranno essere resi disponibili all'Amministrazione Contraente o Assegnataria a livello di dettaglio ed anche a livello aggregato attraverso report specifici.



I dati registrati saranno di proprietà dell'Amministrazione e non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione ordinante.

Con l'invio dell'Ordinativo, l'Amministrazione ordinante recepisce il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 370 del 4 ottobre 2011 "Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro" e s.m.i e acconsente alla installazione dei dispositivi per l'erogazione dei servizi telematici per la gestione della flotta.

Qualora l'Amministrazione Contraente o Assegnataria non desideri l'installazione dei dispositivi per la gestione della flotta sui veicoli, in fase di invio dell'Ordine, dovrà indicare espressamente tale volontà, compilando l'apposito campo previsto sull'Ordinativo stesso. In tale caso il corrispettivo per il servizio di cui al presente paragrafo non sarà dovuto.

L'importo mensile di questo servizio è pari a € 7,50 più IVA.

6.9 Dispositivi per la gestione della flotta di livello avanzato

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente richieda tale servizio, in aggiunta a quanto previsto per la fornitura del dispositivo di livello base, il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione richiedente un dispositivo che consenta la geolocalizzazione dei veicoli in tempo reale e la ricostruzione e la dinamica dei sinistri. Tali dispositivi saranno indicati dal Fornitore in sede di stipula e saranno conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.

L'importo mensile di questo servizio è pari a € 10,00 più IVA.

7 REPORTISTICA

Ove l'Amministrazione ne faccia richiesta, Il Fornitore deve garantire il servizio di reportistica che consiste nel predisporre ed inviare le informazioni relative ad ogni aspetto gestionale ed economico concernente l'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

8 VERIFICHE ISPETTIVE

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nei suoi allegati (Allegato 5 C al presente Capitolato – Schema delle verifiche ispettive).

Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la



sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Le "modalità di valutazione", indicate nel suddetto Schema, sono anch'esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine.

Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l'utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della "non conformità grave".

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato ordinativi di fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

Le verifiche ispettive potranno essere svolte durante tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti (indipendentemente dalla data dell'ordine).

L'Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi dalle Amministrazioni. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con l'Allegato 5C Schema delle verifiche ispettive e l'importo massimo a disposizione al momento dell'incarico per lo svolgimento delle verifiche stesse.

9 ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO

Si riepilogano di seguito gli allegati al presente Capitolato Tecnico:

- "A" Caratteristiche tecniche dei veicoli e degli allestimenti;
- "B" Adeguamento e rivalutazione dei canoni;
- "C" Schema delle verifiche ispettive.